



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di MESSINA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL “COMPOSTAGGIO LOCALE”
(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 14.01.2022

SOMMARIO

Art. 1 Premesse

Art. 2 Definizione

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Ubicazione dell'apparecchiatura

Art. 5 Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

Art. 6 Materiali da non introdurre nel composto

Art. 7 Descrizione dell'apparecchiatura

Art. 8 Gestione dell'apparecchiatura

Art. 9 Benefici

Art. 10 Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

Art. 11 Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale

Art. 12 Modalità di rinuncia

Art. 13 Clausole finale e rimandi

Art. 14 Entrata in vigore

Art. 15 Pubblicità del Regolamento

Art.1 - Premesse

1. Il presente Regolamento è redatto in linea con la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
2. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Comune di Ficarra, nell'ambito delle proprie competenze, incentiva le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).
3. La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 - Definizione

1. Ai sensi dell'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il “*compostaggio locale*”, anche detto “*compostaggio di prossimità*”, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente **80 tonnellate** annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa.
2. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3 - Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale può essere un soggetto pubblico o privato. Esso in particolare deve:
 - nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge;
 - predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA;
 - acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente.
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che

saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.

5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.

6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.

7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.

8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfichi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4 -Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura, previa trasmissione di apposita SCIA, dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs. n. 42/2004).

2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta (CCR), di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente e dei necessari presidi ambientali qualora previsti dalla normativa), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta, la stessa dovrà essere installata in una porzione del CCR separata dal resto del Centro.

3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5 - Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabiliti dall'Allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal Consiglio comunale e presentato contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del Regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Art.6 -Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 del presente Regolamento è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7 -Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8 - Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.

2. Nel caso che l'installazione dell'apparecchiatura sia attuata dal Comune, il gestore della stessa sarà individuato dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune. Nel caso, invece, che l'iniziativa sia attuata dalla Azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti prodotti nel Comune, il gestore sarà nominato dal legale rappresentante della medesima Azienda.

3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:

- sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura; b) umidità; c) ph; d) frazioni estranee;
- provvedere alla gestione del biofiltro;
- controllare le caratteristiche del compost prodotto;
- attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
- rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento;
- comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni;
- garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento (*in caso di apertura al conferimento diretto dell'utenza*);
- vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente Regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.

5. Il conduttore dell'apparecchiatura/compostiera dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione.

6. Il gestore dell'apparecchiatura/compostiera, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:

- identificare e registrare gli utenti conferenti;
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza.

7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura/compostiera coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati. Qualora il conferimento nella apparecchiatura/compostiera avvenisse direttamente da parte dell'azienda che gestisce il

servizio di igiene ambientale, è in ogni caso previsto l'obbligo della tenuta del registro dell'impianto con le modalità indicate in precedenza, e con un sistema di quantificazione delle utenze equivalenti conferenti da interfacciarsi con il programma TARI dell'amministrazione comunale.

8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti per il successivo invio al destino finale.

10. Qualora il Comune provveda all'acquisto della compostiera, la stessa potrà essere data in gestione ad associazioni, cooperative, ONLUS, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, divenendo gli stessi responsabili sotto gli aspetti operativi di gestione.

11. Il Comune potrà stipulare per il fine di cui al punto 10 e/o per la valorizzazione del compost prodotto, Accordi di Programma, Protocolli di intesa, etc.

Art.9 -Benefici

1. Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente Regolamento.

2. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento comunale della TARI e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10 - Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di Ficarra;
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali;
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista;
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale.

2. Acquisita l'istanza, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.

4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11 -Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12 - Modalità di rinuncia

1. Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia.

2. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale.

3. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art.13 – Clausole finale e rimandi

Il presente Regolamento si intende tacitamente aggiornato nelle parti in contrasto con eventuali norme di settore che verranno emanate dagli organi competenti.

Per le parti espressamente non indicate nel presente, attinenti la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale si rimanda al REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA e relativi allegati, approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 27/12/2017.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale recante l'approvazione dello stesso.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento verrà inserito nell'elenco dei Regolamenti del Comune presenti sul Sito Internet dell'Ente.

2. Copia del presente Regolamento sarà, inoltre, tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione durante gli orari di apertura presso gli Uffici dell'Area Tecnica, presso l'Ufficio Tributi e presso l'Ufficio della Polizia Municipale.